

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
LA REGIONE TOSCANA, LA FAND E LA FISH

L' anno 2009, il giorno 30 del mese di luglio sono presenti:

- per la Regione Toscana, con sede in Firenze, Piazza Duomo 10 (Cod. Fisc. 01386030488),
rappresentata dall'Assessore alle Politiche Sociali Gianni Salvadori,
- per la Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità – Comitato Regionale Toscano, (Cod. Fisc. 94157330484) con sede in Firenze, Via Fibonacci n. 5 c/o
- Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti – Consiglio Regionale Toscano Onlus, di seguito denominata FAND, rappresentata dal Sig. Virgilio Moreno Rafanelli,
- per la Federazione Regionale per il Superamento dell'Handicap – Toscana, Associazione di Promozione Sociale, (Cod. Fisc. 96328860588) con sede c/o AISM – Firenze, Via Rocca Tedalda n. 243, di seguito denominata FISH , rappresentata dal Dott. Agostino D'Ercole

PREMESSO

- Che la FAND è una Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità costituita il 16 Gennaio 1997, e che comprende, quali membri fondatori l'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, l'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro, l'Ente Nazionale Sordi, l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti e l'Unione Nazionale Mutilati per Servizio;
- Che la FAND è un organismo valido a rappresentare, con comune impegno propositivo ed operativo, le esigenze globali dei disabili presso lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali;
- Che la FAND, che si richiama ai valori fondamentali della costituzione repubblicana che riconosce il valore culturale, sociale e morale dell'associazionismo, intende tutelare la dignità di tutte le categorie dei disabili, indipendentemente da ogni opinione politica, convinzione ideologica o fede religiosa;
- Che la FAND collabora con tutte le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli Enti Locali per l'attuazione dei principi costituzionali e leggi dello Stato riguardanti la previdenza, l'assistenza e la protezione dei disabili;
- Che la FAND promuove la riabilitazione, il recupero e l'integrazione dei disabili in ogni settore della vita sociale, al fine del conseguimento della loro autonomia;
- Che la FAND è una Federazione che comprende cinque associazioni storiche della disabilità e che quindi si pone come organo rappresentativo e trasversale rispetto alla multiproblematicità della condizione dei soggetti disabili;
- Che è stato stipulato un Protocollo di Intesa tra la FAND e la Regione Toscana come da Deliberazione della GRT n. 1181 del 17/11/2003;
- Che la FISH è una Federazione Regionale per il Superamento dell'Handicap ed è un organismo senza fini di lucro, è apartitica e aconfessionale;
- Che la FISH è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed è componente della FISH Nazionale (Associazione di Promozione Sociale di cui alla legge 383/2000) e ne condivide lo Statuto;

- Che la FISH si muove prevalentemente nell'ambito dell'affermazione, tutela e promozione dei Diritti Umani e Civili, con particolare riferimento alle persone con disabilità, nonché nella diffusione della cultura per il superamento dell'handicap, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione e ricerca;
- Che la FISH coordina, supporta e sviluppa quelle attività che le Associazioni aderenti ritengono di svolgere in forma congiunta; altresì si impegna a sostenere e a dare espressione ai contenuti comuni delle diverse culture delle medesime Associazioni e valuta, con la massima considerazione, le opinioni dei suoi componenti che se ne occupano in via prioritaria;
- Che nell'ambito delle finalità generali della FISH Nazionale, tra gli scopi della Federazione Regionale ci sono la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena integrazione ed il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità, in attuazione dell'articolo 2 e dell'articolo 3 della Costituzione italiana nel quadro della sicurezza e della solidarietà sociale e la promozione dell'effettiva integrazione sociale delle persone con disabilità secondo i principi delle pari opportunità e della non discriminazione, attraverso proprie iniziative sul territorio regionale e la collaborazione, lo stimolo ed il controllo democratico del Governo regionale, provinciale e comunale e di tutte le istituzioni autonome di amministrazioni locali;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 FINALITA'

Il presente protocollo d'intesa prevede la realizzazione di una serie di azioni finalizzate allo sviluppo dei diritti per le persone portatrici di disabilità soprattutto relativamente agli aspetti di autonomia, di abbattimento delle barriere che limitano la mobilità e di assistenza attraverso un tavolo di concertazione permanente impegnando in particolare la Regione – Assessorato alle Politiche Sociali, la FAND – Comitato Regionale Toscano – e la FISH Toscana, affinché l'integrazione tra le diverse politiche diventi prassi e cultura diffusa e permanente.

ART. 2 OGGETTO

La FAND – la FISH e la Regione Toscana, stabiliscono una collaborazione permanente per la realizzazione di un sistema integrato di azioni tese a realizzare quanto indicato nella premessa e nell'art. 1 del presente atto.

La Regione Toscana -Assessorato alle Politiche Sociali- si impegna per quanto di propria competenza ad allargare il confronto e lo scambio tramite la realizzazione di incontri programmati anche agli altri assessorati che possano essere interessati alla concertazione.

ART. 3 RUOLO

La Regione Toscana intende riconoscere, attraverso il suddetto protocollo, il ruolo che la FAND e la FISH rivestono nel territorio regionale come riferimento costante per la conoscenza dei bisogni delle persone disabili e come interlocutore prezioso nel confronto generale sulle politiche sociali, lavorative e assistenziali tra i soggetti istituzionali e quelli della società civile.

La Regione Toscana riconosce altresì l'importanza dei servizi offerti dalla FAND e dalla FISH e dalle sue organizzazioni consociate nei confronti dei propri aderenti e più in generale a favore delle persone con disabilità sia a livello regionale che locale.

ART. 4

AMBITI DI INTERVENTO

Gli aspetti della concertazione saranno rivolti a:

1. La promozione di opportunità di vita autonoma e autogestita: in questo ambito saranno racchiusi gli interventi volti alla facilitazione di una vita gestita in maniera quanto più possibilmente autonoma per la persona disabile, gli interventi relativi alla formazione del personale, gli interventi di facilitazione dell'accesso al lavoro intesi come interventi volti ad agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per poi orientare in maniera più mirata la formazione, gli interventi per promuovere l'applicazione della legge per il diritto al lavoro dei soggetti disabili. In questo ambito inoltre verranno compresi gli interventi relativi alle istituzioni scolastiche per favorire una sempre migliore integrazione dell'alunno disabile;
2. L'abbattimento di barriere che limitano la mobilità e la comunicazione: in questo ambito saranno compresi gli interventi per la facilitazione dell'accesso urbanistico, per la facilitazione dell'accesso ai trasporti, per la limitazione delle barriere architettoniche e della comunicazione;
3. Il miglioramento della qualità dell'assistenza: in questo ambito saranno compresi gli interventi relativi alla semplificazione amministrativa delle visite per i soggetti disabili, gli interventi per cercare di raggiungere una uniformità di valutazione delle commissioni medico-legali, interventi per l'accomodamento ragionevole, ovvero per un accomodamento delle parti (regione ed ente territoriale da una parte, disabile dall'altra) in caso di richiesta assistenziale da parte di un disabile, interventi per il miglioramento e il potenziamento degli ausili per i disabili;
4. La creazione di una compartecipazione uniforme sul territorio, intesa come uniformità a livello territoriale del tipo di compartecipazione dei soggetti disabili alla spesa che erogano comuni e servizi sociali per la prestazione assistenziale.

ART. 5

MODALITA' OPERATIVE

Le parti concordano di istituire un "*Tavolo permanente di confronto*" che si riunisca periodicamente, ed almeno ogni 4 mesi, per verificare e monitorare l'attuazione del presente protocollo anche costituendo gruppi di lavoro su singole tematiche. Il Tavolo avrà anche il compito di monitorare il coordinamento delle politiche regionali che in ogni settore di intervento (trasporto, diritto allo studio, formazione, tempo libero, lavoro, casa, ecc..) definiscano azioni adeguate per le persone disabili. Del Tavolo potranno entrare a far parte in base alla tematica trattata anche altre associazioni che possano dare un apporto significativo a ciascuna specificità.

ART. 6

VERIFICA

Lo svolgimento delle attività che derivano dal presente protocollo di intesa verrà sottoposto a verifiche formali congiunte tra la Regione Toscana, la FAND e la FISH solo

qualora uno dei soggetti firmatari ne ravviserà l'esigenza provvedendo ad avvertire formalmente gli altri soggetti.

ART. 7
DURATA

Il presente protocollo di intesa è valido per il periodo 2009-2010 a far data dalla sua sottoscrizione.

Firenze, 30 luglio 2009

Per la Regione Toscana _____

Per la FAND – Comitato Regionale Toscano _____

Per la FISH- Federazione Regionale Toscana
